


18. la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/09/2002;
19. dovranno essere rispettati i criteri di stoccaggio definiti al punto 4 dell'Allegato I del D.Lgs 209/03;
20. la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente, la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono, comunque, essere dotati dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16 maggio 1996, n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal D.Lgs 95/92, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
21. le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 122;
22. l'adeguamento volumetrico delle carcasse è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio;
23. le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il codice C.E.R. 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I del D.Lgs 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs 209/03, per consentirne il recupero completo;
24. per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs 209/03 e, quindi, non appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'Allegato II - parte A - della Direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
25. dovranno essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro: D.P.R. 303/56 e D.Lgs 81/08;
26. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
27. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
28. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
29. i depositi di pneumatici usati dovranno essere effettuati in modo adeguato ed in ottemperanza all'art. 2.2.2.2. del vigente R.L.I.;
30. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi;
31. dovrà essere effettuata la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale;
32. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e dal R.R. n. 4 del 24/03/2006 e loro s.m.i.;
33. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;



CONSORZIO AGRO-AMBIENTALE
Ing. Giorgio Novati

